

Francesco Martini
Via della Mimosa, 4
55049 Viareggio
Cell. 335 7286522
E-mail checcomartini@alice.it

Com. N. 54 sh 14-15

Viareggio 3 Maggio 2015

Oggetto: squadre aventi diritto a disputare le finali nazionali della categoria UD13 della zona n. 4 Toscana - Liguria

In merito all'oggetto e per quanto riportato nel CU FIHP n. 43 del 21 Gennaio 2015, di seguito Vi indichiamo le squadre che avranno diritto a prendere parte alla fase delle finali nazionali di Campionato e Coppa Italia cat. UD13 in virtù dei risultati ottenuti nella zona n.4 Toscana Liguria

Finali Nazionali Campionato Italiano cat. UD 13

Squadra 1^ classificata cat. UD 13 fase zonale Campionato + CI **Follonica Hockey**


Squadra 2^ classificata cat. UD 13 fase zonale Campionato + CI **CGC Viareggio**

Finali Nazionali Coppa Italia cat. UD 13

Squadra 3^ classificata cat. UD 13 fase zonale Campionato + CI **C.P. Grosseto**

Di seguito riportiamo la classifica finale completa della categoria under 13 IV^ zona Toscana Liguria della fase unica Campionato e Coppa Italia dopo la disputa della gara di spareggio per definire la prima e seconda posizione in classifica:

Punti	Squadre	GTE	VTE	PTE	PSE	RFT	RST	DIF
54	Follonica H. "A"	19	18	0	1	254	18	236
51	CGC Viareggio	19	17	0	2	169	38	131
39	CP Grosseto	18	13	0	5	110	59	51
34	H. Sarzana	18	11	1	6	129	65	64
34	Follonica H. "B"	18	11	1	6	72	47	25
24	Siena H.	18	8	0	10	64	79	-15
18	ASD Viareggio H.	18	6	0	12	51	121	-70
12	HC Castiglione	18	4	0	14	54	98	-44
6	H. Forte dei Marmi	18	2	0	16	18	222	-204
0	H. Prato 1954	18	0	0	18	14	188	-174



Squadre qualificate per le Finali Nazionali Campionato

Squadre qualificate per le Finali Nazionali Coppa Italia

Nel caso in cui una Società , abbia guadagnato il diritto, a partecipare alle finali nazionali, e debba rinunciare dovrà attenersi a quanto previsto dall'Articolo 8 "MODELLO COMPETITIVO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGONISTICA ZONALE" nei paragrafi 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; delle Norme per l'Attività Giovanile 2014-15 di seguito riportati.

8.3 - Determinazione delle squadre qualificate alle finali nazionali del Campionato Italiano di categoria

Per determinare le squadre qualificate alle finali nazionali del campionato di categoria, per ogni zona si fa riferimento:

- alla graduatoria finale per le zone che hanno optato per una unica fase zonale di qualificazione alle finali di Campionato e Coppa Italia;
- alla graduatoria finale della fase di qualificazione alle finali di Campionato per quelle zone che hanno optato per fasi zonali separate per la qualificazione alle finali di Campionato e Coppa Italia.

Partendo dalla prima posizione della graduatoria, si qualificano alle Finali Nazionali di Campionato Italiano tante squadre quanti sono i posti assegnati dal Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista alla zona in esame.

8.4 – Rinuncia alla qualificazione alle finali nazionali del Campionato Italiano di categoria

Le squadre che hanno acquisito il diritto di partecipare alle Finali Nazionali di Campionato come previsto dalla **norma 8.3**, hanno facoltà di rinunciare a tale diritto **entro 48 ore**

dalla conclusione dell'attività zonale dandone tempestiva comunicazione al Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista e al Comitato Regionale competente. La rinuncia al diritto di partecipazione alle Finali Nazionali di Campionato comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria zonale per l'assegnazione del diritto di partecipazione alle Finali Nazionali di Coppa Italia.

Per determinare la squadra sostituita della squadra rinunciataria, si procede come descritto al punto 8.3, avendo cura di mantenere integro, in ciascuna zona, l'ordine di qualificazione delle squadre in modo che la prima qualificata della zona preceda in graduatoria la seconda qualificata della zona e così via.

Qualora la graduatoria di zona si esaurisse senza essere riusciti ad assegnare tutti i posti riservati a quella zona, il Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista provvederà a rideterminare il numero di posti spettanti alle altre zone.

8.5 - Determinazione delle squadre qualificate alle finali nazionali di Coppa Italia di categoria

Soltanto dopo avere determinato le squadre qualificate alle Finali Nazionali di Campionato per ciascuna zona, si potrà procedere alla determinazione delle squadre qualificate alle finali nazionali di Coppa Italia.

Per determinare le squadre qualificate alle finali nazionali di Coppa Italia di categoria, per ogni zona si fa riferimento:

- alla graduatoria finale per le zone che hanno optato per una unica fase zonale di qualificazione alle finali di Campionato e Coppa Italia;
- alla graduatoria finale della fase di qualificazione alle finali di Coppa Italia per quelle zone che hanno optato per fasi zonali separate per la qualificazione alle finali di Campionato e Coppa Italia.

Partendo dalla prima posizione della graduatoria, si qualificano alle Finali Nazionali di Coppa Italia tante squadre quanti sono i posti assegnati dal Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista alla zona in esame a patto che:

- la squadra in questione non abbia già acquisito il diritto a partecipare alle Finali Nazionali di Campionato;
- la squadra in questione non abbia rinunciato al diritto a partecipare alle Finali

Nazionali di Campionato.

8.6 – Rinuncia alla qualificazione alle finali nazionali di Coppa Italia di categoria

Le squadre che hanno acquisito il diritto di partecipare alle Finali Nazionali di Coppa Italia come previsto dalla **norma 8.5**, hanno facoltà di rinunciare a tale diritto entro 48 ore dalla conclusione dell'attività zonale dandone tempestiva comunicazione al Settore Tecnico Nazionale e al Comitato Regionale di riferimento.

Per determinare la squadra sostituita della squadra rinunciataria, si procede come descritto al punto 8.5, avendo cura di mantenere integro, in ciascuna zona, l'ordine di qualificazione delle squadre in modo che la prima qualificata della zona preceda in graduatoria la seconda qualificata della zona e così via.

Qualora la graduatoria di zona si esaurisse senza essere riusciti ad assegnare tutti i posti riservati a quella zona, il Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista provvederà a rideterminare il numero di posti spettanti alle altre zone.

8.7 - Rinuncia alla qualificazione alle finali nazionali oltre il termine delle 48 ore

Nel caso in cui una squadra che abbia acquisito il diritto a partecipare alle Finali Nazionali di Campionato o Coppa Italia, e che non abbia rinunciato secondo quanto previsto dalle **norme 8.4 e 8.6**, sia costretta a rinunciare per cause di forza maggiore, dovrà darne comunicazione motivata al Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista entro sette giorni dal termine della fase zonale. Non costituisce causa di forza maggiore la mancanza del numero minimo di atleti necessari per disputare le partite di finale. Il Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista verificherà la documentazione prodotta e assumerà le decisioni conseguenti.

Il posto liberato da una squadra rinunciataria (anche nel caso in cui la rinuncia avvenga oltre il termine dei sette giorni) dovrà essere riassegnato ricorrendo, nel limite del possibile, a quanto previsto dalle **norme 8.3** (per quanto concerne le Finali Nazionali di Campionato) e **8.5** (per quanto concerne le Finali Nazionali di Coppa Italia).

Qualora le **norme 8.3 e 8.5** non risultassero agevolmente applicabili, il Settore Tecnico Nazionale Hockey Pista si riserva la possibilità di effettuare arbitrariamente i necessari ripescaggi al fine di garantire un regolare svolgimento delle finali.

8.8 – Ammende

La rinuncia alle Finali Nazionali entro 48 ore dal termine dell'attività zonale (**norme 8.4 e 8.6**) non comporta alcuna ammenda.

La rinuncia oltre il termine delle 48 ore ed entro i 7 giorni dal termine dell'attività zonale (norma **8.7**), qualora il Settore Tecnico Nazionale ritenga valide le motivazioni, non comporta alcuna ammenda; in caso contrario, comporta una ammenda a carico della società rinunciataria pari a 500 euro.

La rinuncia oltre i 7 giorni ed entro i 15 giorni dal termine dell'attività zonale comporta una ammenda a carico della società rinunciataria pari a 800 euro.

La rinuncia comunicata oltre i 15 giorni dal termine dell'attività zonale comporta un'ammenda a carico della società rinunciataria pari a 1.500 euro.

Quanto sopra riportato resta comunque in attesa di omologazione ufficiale da parte del G.U.R.

Cordiali saluti
Il Consigliere Regionale
Francesco Martini

